

INPS: a luglio per molti pensionati in arrivo il pagamento della c.d. “14ma mensilità”

Si rinnova l'appuntamento con la mensilità aggiuntiva, nota come 14ma mensilità, per una nutrita platea di pensionati (circa 3 milioni). Vediamo chi ne beneficerà.

INPS ha emanato il [messaggio n. 2593 del 25 giugno](#) con il quale ha comunicato le fasce di reddito valide per il 2020 per l'ottenimento del beneficio. Le pensioni interessate sono quelle della gestione AGO, dei Fondi Sostitutivi ed Esclusivi, della Gestione Separata e del Fondo Clero. Restano escluse gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale erogate agli invalidi civili e le Casse Libero Professionali. Per aver diritto occorre fare valere un' **età pari o superiore a 64 anni** e il rispetto di **requisiti reddituali riportati in tabella**. Ricordiamo che con la legge di bilancio 2017 **la somma aggiuntiva è stata estesa** anche ai soggetti con un **reddito complessivo personale compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo**. Oltre tale soglia, l'aumento viene corrisposto fino a **concorrenza** del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva teoricamente spettante, come da tabella:

Importi di Quattordicesima nel 2020

Pensionati con redditi sino a 1,5 volte il Trattamento Minimo

Dipendenti	Autonomi	Limite reddito per erogazione intera	Importo pieno	Importo parziale
Anni di contributi				
fino a 15 anni	fino a 18 anni	fino a 10.043,87	437,00	10.480,87 - Redd. Pers.
tra 15 e 25 anni	tra 18 e 28 anni	fino a 10.043,87	546,00	10.589,87 - Redd. Pers.
oltre 25 anni	oltre 28 anni	fino a 10.043,87	655,00	10.698,87 - Redd. Pers.

Pensionati con redditi sino a 2 volte il Trattamento Minimo

Dipendenti	Autonomi	Limite reddito per erogazione intera	Importo pieno	Importo parziale
Anni di contributi				
fino a 15 anni	fino a 18 anni	da 10.144,87	336,00	13.727,82 - Redd. Pers.
tra 15 e 25 anni	tra 18 e 28 anni	da 10.169,87	420,00	13.811,82 - Redd. Pers.
oltre 25 anni	oltre 28 anni	da 10.194,87	504,00	13.895,82 - Redd. Pers.

In questo numero:

INPS: a luglio per molti pensionati in arrivo il pagamento della 14ma mensilità,

INPS: estensione del pagamento delle indennità NASpl e DIS-COLL,

Corte Costituzionale: l'importo della pensione di inabilità civile non rispetta i dettami costituzionali,

Salute e Sicurezza: INAIL pubblica i video su i protocolli di sicurezza da adottare in azienda,

INPS: bonus baby-sitting spetta anche ai nonni purchè non conviventi con i nipoti.

Immigrazione:

Emersione dei rapporti di lavoro: domande con errori,

Accoglienza: progetti SIPROIMI prorogati fino al 31.12.2020.

Viaggi verso l'Unione Europea: la raccomandazione del Consiglio UE

La 14^{ma} mensilità integra le pensioni basse di circa 3 milioni di pensionati. L'INPS porrà in pagamento il beneficio con la rata del mese di Luglio

In sostanza coloro che non hanno **un reddito superiore a €10.043,87** lordi otterranno una cifra compresa tra **€ 437,00 e € 655,00** (in rapporto alla contribuzione utilizzata per liquidare la pensione). Invece i pensionati che fanno valere **un reddito tra €10.144,87 e €13.895,82** otterranno un bonus tra **€ 336,00 e € 504,00** con gli stessi criteri sopra indicati. Nessun beneficio spetta ai pensionati titolari di una pensione di importo superiore a €1.068,90.

I pensionati **che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione**, (nel 2020 quindi i nati/e nel 1956) la 14^{ma} spetta in **misura proporzionale** in relazione ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di compimento dell'età.

Lo stesso ragionamento vale per le pensioni di nuova liquidazione, con decorrenza diversa dal 1° gennaio, e quindi spettanti per un numero limitato di mensilità.

Nulla muta per quanto riguarda i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione della 14^{ma}. Si dovrà far riferimento ai **redditi personali di qualsiasi natura con esclusione di: trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, indennità per i ciechi parziali, indennità di comunicazione per i sordomuti, pensioni di guerra, reddito della casa di abitazione, T.F.R. e competenze arretrate.**

La somma aggiuntiva viene erogata di norma dall'Inps sulla **mensilità di pensione di luglio** ai pensionati in possesso dei requisiti reddituali sopra descritti. I soggetti che compiono i 64 anni dal 1° agosto in poi, otterranno il beneficio con il pagamento della pensione di dicembre.

In tutti i casi occorre comunque prestare particolare attenzione in quanto, spesso, **l'assenza dei dati reddituali negli archivi INPS blocca l'automatismo** sopra descritto, e per rimediare all'errore **è obbligatorio inviare all'INPS una domanda di ricostituzione** con i redditi personali e, se coniugati, del coniuge.

Si ricorda infine che la 14^{ma} **non costituisce reddito** né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, **con esclusione per l'importo pari a 156 euro**, dell'incremento della maggiorazione sociale al milione previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001.

I pensionati che **non ricevano la quattordicesima** e ritengono di averne diritto possono in ogni caso presentare domanda on line, anche attraverso gli sportelli del Patronato INCA-CGIL.

INPS: Estensione del pagamento delle indennità NASpl e DIS-COLL

L'INPS ha emanato lo scorso 23 giugno la [circolare n. 76/2020](#) riguardante la **proroga per due mensilità della NASpl e della DIS-COLL e la possibilità per i lavoratori agricoli di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni**, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, così come previsto dagli art. 92 e 94 del DL n. 34/20 "Rilancio".

In questo articolo approfondiremo il primo di questi due argomenti, vista la grande importanza nella nostra attività di tutela e la grande platea di beneficiari interessati.

L'art. 92 del DL 19 maggio 2020, n. 34, dispone la **proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse.**

La circolare chiarisce che **rimangono attivi tutti gli istituti costitutivi di dette prestazioni relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a 6 mesi -5 giorni per la prestazione DIS-COLL-, di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l'istituto della decadenza.**

Viene anche evidenziato come tali proroghe siano **incompatibili con le indennità "Covid-19"**: sia quelle di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL "Cura Italia" n. 18/2020, sia le nuove previste dall'articolo 84 del DL "Rilancio", n. 34 del 2020, sia, infine, le indennità di cui agli artt. 85 e 98 del DL "Rilancio", n. 34 del 2020, ovvero lavoratori domestici e lavoratori sportivi.

Per la proroga non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d'ufficio. L'importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dall'articolo 92 è pari a quello dell'ultima mensilità goduta e anche il regime fiscale è lo stesso.

Per i percettori della NASpl sono confermati la copertura con la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

La proroga non è invece riconosciuta ai percettori della NASpl che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico di spettanza sarebbe terminato tra il 1 marzo e il 30 aprile 2020.

Per quanto riguarda il raggiungimento di un diritto a pensione contestualmente al periodo di proroga, la circolare chiarisce che nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpl e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione, le indennità non saranno oggetto di proroga ed eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell'Istituto.

Diverso e più complesso è il caso di quei soggetti per cui il prolungamento della prestazione avrebbe potuto comportare uno spostamento della decorrenza della pensione "precoci" o della prestazione ape sociale, una casistica per la quale abbiamo già ricevuto diverse segnalazioni e quesiti dai territori. La circolare offre la seguente indicazione: **"qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata "ordinaria" termina nel predetto arco temporale 1° marzo - 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell'art. 1, cc. 179 e 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l'Istituto avrà cura di inviare all'interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi - entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpl-Com - della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l'Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per**

(segue pag. 3)

l'accesso alle prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpl deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.

Da questa prima lettura si può considerare come il soggetto che **richiederà la proroga della indennità vedrà differire dei due mesi previsti dalla disposizione in esame sia i termini di riconoscimento che di accesso alle prestazioni**: è bene quindi informare correttamente le persone che si trovano in questa situazione, scadenze e richieste che dovranno essere presentate (certificazione, pensione, ecc.) sulla base delle nuove date di fine indennità che si dovranno ricalcolare, e magari predisporre una liberatoria in proposito.

Un secondo aspetto problematico è **che il paragrafo riportato considera solo coloro che abbiano già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare, quindi il 23 giugno, la domanda di certificazione** ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mentre **nulla viene detto per tutti gli altri che si trovano nelle condizioni di essere destinatari della proroga e avrebbero presentato la domanda di certificazione nelle prossime settimane.**

Corte Costituzionale: l'importo della pensione di inabilità civile non rispetta i dettami costituzionali

La decisione della Consulta della scorsa settimana è destinata a sconvolgere i meccanismi che regolano il sostegno economico previsto a favore dei cittadini inabili, normato dall'art. 38 della Costituzione secondo cui *...ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*

Secondo i Giudici l'attuale sistema di indennità che prevede il pagamento di un importo pari a € 286,81 vincolato al limite di reddito personale non superiore a € 16.982,49, non è legittimo in quanto **non garantisce alle persone totalmente inabili al lavoro di età inferiore a 60 anni** un supporto economico idoneo.

Si è quindi affermato che il cosiddetto incremento al milione, riconosciuto agli invalidi civili totali a partire dal 60esimo anno d'età entro determinate condizioni reddituali, debba essere assicurato anche agli invalidi civili totali **a partire dal 18esimo anno d'età.**

Di conseguenza gli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 59 anni potranno ottenere, nel rispetto degli specifici limiti di reddito personali o coniugali previsti per gli ultrasessantenni, l'incremento della pensione di inabilità civile da € 285,66 al mese all'importo massimo di € 651,51. Questa indicazione sta a significare che **non tutti gli invalidi civili totali potranno beneficiare dell'adeguamento della prestazione intimato dalla Consulta.**

Gli addetti ai lavori sanno che l'aumento al milione, normato dall'art. 38 della legge n. 448/01, è riconosciuto nel rispetto di limiti di reddito personale e coniugale, pari nel 2020 rispettivamente a € 8.469,63 ed € 14.447,42.

L'importo posto in pagamento, nel caso di invalido coniugato, è pari alla differenza minore tra i limiti di reddito e quello personale e coniugale.

La Consulta ha chiarito che la norma non avrà valore retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

I Giudici hanno poi lasciato aperta la possibilità al legislatore di intervenire con norme specifiche che rivedano la disciplina delle norme assistenziali, sempre nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 38.

Attendiamo quindi la pubblicazione della sentenza e le circolari applicative dell'INPS.

Vista la sollecitazione della Consulta, tenuto conto comunque delle criticità come quelle attuali, è ipotizzare un intervento legislativo di revisione dei criteri di accesso al Welfare nei confronti dei cittadini disabili.

Salute e Sicurezza: INAIL pubblica i video su i protocolli di sicurezza da adottare in azienda

Sul portale Inail sono stati pubblicati in versione integrale [14 brevi filmati](#) che raccontano, per punti e in modo schematico, i **contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro"**, sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile, per la ripresa in sicurezza delle attività lavorative. È un supporto utile a mantenere alta l'attenzione in una fase in cui l'emergenza pandemica non è ancora cessata.

Come gestire la possibile esposizione al rischio contagio. Il Protocollo contiene previsioni di carattere generale, articolate in tredici punti (più una parte introduttiva) e dirette a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus. L'obiettivo è agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

Tutti i temi trattati. Informazione ai lavoratori e ingresso nel luogo di lavoro, gestione degli spazi comuni, come mense e spogliatoi, indicazioni su pulizia, igiene e sanificazione, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. E ancora: sorveglianza sanitaria, gestione di una persona sintomatica in azienda, aggiornamento e verifica delle misure contenute nel Protocollo. Questi gli argomenti illustrati nei singoli capitoli, ora nel video in versione integrale. Filo conduttore dei temi trattati è la necessità che le imprese, nello svolgimento delle attività produttive, rispettino i protocolli anti-contagio per contrastare la diffusione del virus. Anche attraverso una nuova organizzazione che utilizzi lo smart working come strumento di prevenzione, turni e rimodulazione dei livelli produttivi.

INPS: bonus baby-sitting spetta anche ai nonni purchè non conviventi con i nipoti

Una notizia rimbalzata sui mass media dopo la pubblicazione da parte dell'INPS della [circolare n. 73 del 17 giugno 2020](#) riguarda la possibilità **di percezione del bonus da parte dei familiari a condizione che non siano conviventi nel nucleo familiare del/dei minore/i.**

Al punto 4 del documento INPS indica... *su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.*

In conclusione, dopo questo atteso chiarimento, **la percezione del bonus è estesa a tutti i parenti del minore a eccezione dei genitori e dei parenti conviventi con il minore nel nucleo familiare.**

Emersione dei rapporti di lavoro

Domande con errori

La [circolare del Ministero dell'Interno del 19.06.2020](#) nel riprendere quanto stabilito dall'art. 3 del DL 52/2020 circa la proroga del termine finale per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permessi di soggiorno temporaneo al 15.08.2020, specifica che le domande inviate contenenti errori materiali potranno essere nuovamente presentate dai datori di lavoro con i dati corretti.

Accoglienza

Progetti SIPROIMI prorogati fino al 31 dicembre 2020

Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese il 18 giugno scorso ha firmato il [decreto](#) che finanzia con oltre 170 milioni di euro i progetti del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori non accompagnati (Siproimi) in scadenza al 30 giugno, garantendo così la continuità delle attività e dei servizi nelle more della valutazione e dell'approvazione delle domande di prosecuzione per il triennio 2020-2022. Grazie a questo dispositivo oltre 500 i progetti potranno continuare le loro attività anche nel semestre 1.07.2020-31.12.2020. Sono stati interessati sia gli enti locali i cui progetti erano in scadenza il 31 dicembre 2019, le cui attività erano state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, sia gli Enti locali con progetti il cui triennio di finanziamento è scaduto il 30 giugno 2020 e che avevano correttamente presentato la domanda di prosecuzione. Tale previsione è contenuta nell'art. 86 bis comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le proroghe hanno interessato diversi progetti realizzati in Lombardia, nell'ambito dell'[accoglienza ordinaria](#), dei [Minori stranieri non accompagnati \(MSNA\)](#) e del [disagio mentale/disagio sanitario \(DM/DS\)](#).

Viaggi verso l'Unione Europea

La raccomandazione del Consiglio dell'Ue

Il 30.06.2020, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la [raccomandazione n° 9208/2020](#) relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione. Nella documento è previsto che gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi

elencati nell'allegato I della raccomandazione, vale a dire: ALGERIA, AUSTRALIA, CANADA, COREA DEL SUD, GEORGIA, GIAPPONE, MAROCCO, MONTENEGRO, NUOVA ZELANDA, RUANDA, SERBIA, THAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY, CINA (per quest'ultima, fatta salva la conferma della reciprocità). Nel decidere se la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE si applichi a un cittadino di paese terzo, il fattore determinante dovrebbe essere la residenza in un paese terzo per il quale le restrizioni dei viaggi non essenziali sono state revocate e non la cittadinanza. Gli Stati membri possono adottare misure opportune, ad esempio imporre a tali persone di sottoporsi ad autoisolamento o a misure analoghe qualora rientrino da un paese terzo per il quale è mantenuta la restrizione temporanea di viaggio, a condizione che essi impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini. In ogni caso, dovrebbero essere consentiti i viaggi essenziali per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale come riportate nell'allegato II della raccomandazione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che [verranno applicate le misure di "quarantena" in vigore in Italia a chi proviene da Paesi Extra-Ue.](#)



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)